

CRISI D'IMPRESA, PROFESSIONISTI

Il test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa

Disponibile online il test che evidenzia il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare
di Roberta Provasi | 5 OTTOBRE 2021

La pubblicazione in G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha statuito l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova procedura per il risanamento delle imprese in condizioni di reversibile squilibrio patrimoniale o economico-finanziario: la "composizione negoziata" (art. 2 del D.L. n. 118/2021). Per il perfezionamento della nuova procedura, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, il Ministero della giustizia deve decretare il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico. A tale fine, il 28 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto attuativo dell'art. 3.

Introduzione – Il contenuto del decreto attuativo dell'art. 3 del D.L. n. 118/2021

Il Ministero della giustizia ha pubblicato, lo scorso 28 settembre 2021, il decreto contenente le **regole** per il perfezionamento dell'**attivazione** del nuovo istituto della **composizione negoziata**. Tale ulteriore intervento legislativo è stato necessario per adempiere alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, secondo cui, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. dello stesso decreto, il Ministero avrebbe dovuto definire "il contenuto della **piattaforma**, la **lista di controllo particolareggiata**, le indicazioni per la **redazione del piano di risanamento** e le modalità di esecuzione del **test pratico**", nonché i requisiti per la specifica **formazione**, al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli **esperti** indipendenti nell'apposito costituendo nuovo elenco.

Il nuovo documento si compone delle seguenti 5 sezioni e di 3 allegati.

Sezioni



SEZIONE 1: Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile <i>online</i>
SEZIONE 2: <i>Check-list</i> (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza
SEZIONE 3: Protocollo di conduzione della composizione negoziata
SEZIONE 4: La formazione degli esperti
SEZIONE 5: La piattaforma

Allegati

	ALLEGATO 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate
	ALLEGATO 2	Istanza online
	ALLEGATO 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

Tutte le sezioni contengono rilevanti regole attuative e operative della nuova procedura; in particolare, le **sezioni 1 e 2** riportano specifiche di dettaglio che l'imprenditore deve testare per una **valutazione preliminare** della **possibilità** di procedere e perseguire l'obiettivo del **risanamento**. Va da sé che, per tale analisi, importante sarà il **supporto del consulente-professionista**.

Il test per valutare il livello di indebitamento

Secondo quanto statuito dalla sezione 1 del decreto, la **valutazione dello stato di salute dell'azienda** avviene rapportando l'entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio:

	ENTITÀ DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE (TOTALE A)

	FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO (TOTALE B)

Le due grandezze da rapportare devono essere **determinate seguendo un preciso schema** e, precisamente:

ENTITÀ DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE

		Debito scaduto (di cui relativo a iscrizioni a ruolo)	
	(+)	debito riscadenziato od oggetto di moratorie	
	(+)	linee di credito bancarie utilizzate, delle quali non ci si attende il rinnovo	
	(+)	rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
	(+)	investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
	(-)	ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami d'azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
	(-)	nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
	(-)	stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	
	TOTALE A		

FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO

		Margine operativo lordo prospettico stimato normalizzato annuo prima delle componenti non ricorrenti a regime	
	(-)	investimenti di mantenimento annui a regime	
	(-)	imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
	TOTALE B		

Il rapporto tra la grandezza A e la grandezza B, che, stante il decreto, non deve essere considerato alla stregua di un indice della crisi, fornisce una **prima indicazione di massima**:



- | |
|--|
| 1) del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria |
| 2) del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione |
| 3) dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in <i>equity</i> |

La verifica della possibilità di risanamento

Al fine di verificare la possibilità di risanamento e, pertanto, anche il **grado di difficoltà**, è necessario procedere valutando contemporaneamente due aspetti:

- se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico** e, cioè, presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui al TOTALE B superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo;
- il **grado di difficoltà del risanamento** dipende dal rapporto fra la grandezza A e la grandezza B.

Per quanto riguarda i **range di riferimento** per valutare il grado di difficoltà del risanamento in base al rapporto (R) fra le grandezze, il decreto riporta i seguenti valori di riferimento:



0<R<1	Difficoltà contenute
1<R<2	Maggiore difficoltà. In assenza di particolari specificità (la concentrazione del debito in capo a pochi creditori, che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta, l'esigenza di rilevanti investimenti straordinari), l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento . In tale caso, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell' andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza
2<R<3	Il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tale caso, assume rilevanza il piano d'impresa
3<R<5 5<R<6	La presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda (iniziative di discontinuità realizzabili con la cessione d'azienda o di rami d'azienda o aggregazioni)



Attenzione

Dall'attenta lettura della prima sezione, emerge chiaramente che, per potere procedere con il test di autovalutazione, l'imprenditore deve essere dotato di un **piano d'impresa**.

Qualora si trovasse ancora in situazione di **non disporre di un piano d'impresa**, si può limitare a esaminare l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del *lockdown*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il margine operativo lordo (EBITDA)

Dall'attenta lettura della nota a piè pagina n. 2 dell'Allegato al decreto, è chiaro il riferimento, per il **calcolo del TOTALE B**, alla struttura, seppure semplificata, di calcolo del **Free Cash Flow From Operations**.

Il MOL, noto anche come EBITDA, è un **indicatore di redditività** che evidenzia il reddito di un'azienda basato sulla sua **gestione operativa**, quindi senza considerare:

- gli interessi (gestione finanziaria);
- le imposte (gestione fiscale);
- il deprezzamento di beni;
- gli ammortamenti.

Determinazione del margine operativo lordo secondo CE configurato a valore aggiunto

	Valore della produzione	
	(-) costi esterni	
	(=) VALORE AGGIUNTO	
	(-) costi del personale	
	MARGINE OPERATIVO LORDO o EBITDA	
	(-) Ammortamenti e svalutazioni	
	(=) EBIT	
	(-) Imposte e tasse	
	= Utile d'esercizio	

Determinazione del margine operativo lordo secondo CE configurato a valore produzione ottenuta

	(A-B) Reddito operativo	
	(+) Ammortamenti	
	(+) Svalutazioni delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante	
	(+) Accantonamenti a rischi e oneri	
	MARGINE OPERATIVO LORDO o EBITDA	

Il margine operativo lordo, calcolato escludendo i costi che non hanno generato nessun deflusso di cassa, è in grado di approssimare l'ammontare della **liquidità** che si è effettivamente **generata dalla gestione tipica o del business**. In tale modo, il margine operativo lordo è in grado di misurare l'**aspetto monetario del reddito operativo**, ossia della gestione caratteristica. In tale modo, è possibile affermare che il MOL è al tempo stesso una **grandezza economica**, poiché definisce la redditività della gestione corrente e tipica della società, ma ha anche una propria **dimensione finanziaria**, in quanto rappresenta il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica di servizio, poiché non contempla le poste contabili di costo che non hanno manifestazione numeraria.

Secondo tale approccio interpretativo, va contestualizzata la nota n. 2 del decreto.



Riferimenti normativi

- Ministero della giustizia, D.dir. 28 settembre 2021;
- D.L. 24 agosto 2021, n. 118, artt. 2 e 3.